

Trento, 08 gennaio 2004

Prot.n. 14/04/D327

Spett.li

COMUNI DEL TRENINO

COMPENSORI

ENTI FUNZIONALI P.A.T.

CONSORZIO DEI COMUNI

UNIVERSITA' DI TRENTO

OPERA UNIVERSITARIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI

ORDINE DEI GEOLOGI

COLLEGIO DEI GEOMETRI

COLLEGIO DEI PERITI IND.LI

DIRIGENTI GENERALI

RESPONSABILI DI PROGETTO

DIRIGENTI DI SERVIZIO

LORO SEDI

Oggetto: **Prime indicazioni esplicative in materia di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e classificazione sismica del territorio provinciale.**

Il 20 marzo 2003 è stata emanata l'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 marzo 2003, n. 3274** recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicata sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003), che fissa le regole per l'identificazione dei comuni sismici e definisce le norme tecniche costruttive.

L'Ordinanza è entrata in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla G.U. (**8 maggio 2003**) e dallo stesso termine decorrono i tempi presiti dall'ordinanza stessa.

La normativa sismica italiana in vigore prima della predetta Ordinanza era rappresentata sostanzialmente dalla L.64/1974 "Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizioni per le zone sismiche", mentre le norme tecniche si rinvengono nel decreto del ministero dei Lavori pubblici del 3 marzo 1975, da ultimo aggiornato con il decreto del ministero di Lavori pubblici del 16 gennaio 1996.

A livello europeo la normativa tecnica antisismica è disposta dall'Eurocodice 8 "Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture".

Va premesso che l'Ordinanza n. 3274, come asserito nelle Note esplicative emesse dal Dipartimento della protezione civile del 4 giugno 2003, è nata dalla necessità di dare una risposta tempestiva alle esigenze poste dal rischio sismico, dopo i tragici eventi sismici calamitosi; per tale motivo è stato utilizzato uno strumento di rapida attuazione ancorché connotato dal carattere della provvisorietà, in attesa di un assetto normativo stabile.

L'Ordinanza ha una portata molto vasta, in quanto reca numerosi elementi innovativi rispetto alla previgente normativa, quali: la classificazione sismica di tutto il territorio nazionale, la ridefinizione delle norme tecniche (in sostanziale coerenza con l'Eurocodice 8, di fonte comunitaria), la verifica sugli edifici esistenti ed infine l'aggiornamento dei professionisti.

Tuttavia, la disciplina introdotta dall'ordinanza non risulta del tutto esaustiva ed inoltre va ad inserirsi in un contesto normativo complesso, in primo luogo la citata legge 2 febbraio 1974, n.64.

L'impatto che ne deriva, soprattutto sulle Amministrazioni pubbliche interessate, è quindi molto rilevante.

Per completezza espositiva, va chiarito che all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 sono seguiti i seguenti provvedimenti integrativi:

- L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003, recante modifiche ed integrazione della precedente (soprattutto *errata corrige*)
- Decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»,. (GU n. 252 del 29-10-2003).

Questi in sintesi i contenuti dell'Ordinanza n. 3274:

- essa dispone che tutti i Comuni del territorio italiano sono soggetti a classificazione sismica secondo la zonizzazione definita all'allegato n.1 della stessa normativa.
- l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza dispone che le Regioni provvedano all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche, e lascia loro facoltà di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica in zona sismica 4.
- la classificazione sismica di cui all'allegato n.1 dell'Ordinanza dispone che i Comuni della Provincia Autonoma di Trento siano collocati nelle zone sismiche 3 e 4.
- l'art. 2 commi 3 e 4 dell'Ordinanza dispone che entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (quindi entro l'8 Novembre 2003) le regioni e la provincie autonome devono:
 - ⇒ **individuare le tipologie** degli edifici e delle opere di interesse strategico e di rilevanza in relazione ad un eventuale collasso;
 - ⇒ fornire ai soggetti competenti le **indicazioni tecniche per le verifiche**;
 - ⇒ elaborare il **programma temporale delle verifiche**.

La Provincia autonoma di Trento ha provveduto a dare attuazione, in prima applicazione, agli obblighi disposti con l'ordinanza nei confronti delle regioni e provincie autonome, mediante due provvedimenti:

- Delibera della Giunta Provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003 "Norme di attuazione della variante 2000 al P.U.P. – Approvazione della **Carta di Sintesi Geologica**";
- Delibera della Giunta provinciale n.2929 6 novembre 2003 "Attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

Si forniscono di seguito le prime indicazioni in ordine all'applicazione della disciplina antisismica in provincia di Trento.

NORMATIVA TECNICA APPLICABILE

Per **nuova normativa tecnica** si intendono le norme tecniche dell'Ordinanza in oggetto.

L'eurocodice 8 può costituire un utile riferimento per il progettista laddove l'ordinanza lascia degli spazi interpretativi.

ZONIZZAZIONE

La zonizzazione sismica del territorio della provincia di Trento è definita nella **Carta di Sintesi Geologica**, approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003 "Norme di attuazione della variante 2000 al P.U.P. – Approvazione della Carta di Sintesi Geologica".

Le disposizioni relative alla zonizzazione sismica del territorio provinciale recate dalla predetta Carta di Sintesi Geologica prevalgono sulle indicazioni dell'Ordinanza in oggetto.

Con le "Norme di attuazione della variante 2000 al P.U.P. – Approvazione della Carta di Sintesi Geologica" si stabilisce che tutto il territorio provinciale è da considerarsi come sismico, con sismicità trascurabile (zona 4) o bassa (zona 3);

L'elenco dei Comuni classificati in zona 3 è riportato nell'**Allegato A**.

L'elenco dei Comuni classificati in zona 4 è riportato nell'**Allegato B**.

A questo riguardo, si ricorda che il territorio provinciale fino all'entrata in vigore dell'ordinanza non era considerato zona sismica e quindi in provincia di Trento non vi era l'obbligo di applicare le normative antisismiche.

L'adozione dei criteri di progettazione previsti dalla legge 64/74 per le zone in bassa sismicità (**S=6**) era stato solo consigliata dalla Provincia nei confronti degli edifici pubblici per evidenti ragioni di opportunità e garanzia.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono tenuti all'applicazione della nuova normativa tecnica i soggetti sia pubblici che privati, in relazione alle diverse tipologie costruttive (edilizie ed infrastrutturali), che

tengono conto non solo della qualificazione dell'opera ma anche della sua destinazione in situazioni particolari (si veda più avanti il punto TIPOLOGIE EDILIZIE ED INFRASTRUTTURALI).

La Carta di Sintesi geologica dispone che **sia nelle zone sismiche 3, sia nelle zone sismiche 4** la nuova normativa tecnica deve essere applicata a tutte le tipologie edilizie ed infrastrutturali, come di seguito definite. Nelle zone sismiche 4, la normativa tecnica vigente può trovare applicazione anche con procedure di tipo semplificato, quando previste.

Un'importante eccezione, di particolare garanzia per la provincia, riguarda **le infrastrutture e gli edifici pubblici (di proprietà pubblica) nonché quelli strategici e/o rilevanti (di proprietà pubblica e privata)**, di seguito definiti, i quali devono essere realizzati con le caratteristiche richieste per l'edificazione in zona sismica 3, anche se localizzate in zona 4.

Secondo quanto sopra disposto, la nuova normativa tecnica deve essere applicata alla progettazione dei nuovi lavori intesi quali nuove costruzioni e di interventi radicali, riconducibili alle seguenti fattispecie:

- interventi strutturali volti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;
- interventi strutturali rivolti ad eseguire opere o modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implicino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso;
- interventi di ristrutturazione radicale di opere d'arte relative ad infrastrutture che comportano la sostituzione di fondamentali elementi strutturali.

TIPOLOGIE EDILIZIE ED INFRASTRUTTURALI

Ai fini della nuova normativa tecnica, si possono individuare le seguenti tipologie edilizie ed infrastrutturali:

1. **Infrastrutture ed edifici (di proprietà pubblica e di proprietà privata) di interesse strategico**, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
2. **Infrastrutture ed edifici (pubblici e privati) rilevanti**, cioè che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

3. **Infrastrutture ed edifici pubblici** (di proprietà pubblica) che non sono né interesse strategico né rilevanti;

4. **Infrastrutture ed edifici privati** che non sono né interesse strategico né rilevanti,

Alle tipologie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (e cioè infrastrutture ed edifici (di proprietà pubblica e di proprietà privata) di interesse strategico, infrastrutture ed edifici (di proprietà pubblica e di proprietà privata) rilevanti e infrastrutture ed edifici pubblici (di proprietà pubblica)) si applicano sempre la nuova normativa tecnica prevista per la zona sismica 3 ancorché siano ubicate in zona sismica 4 (in virtù della nuova Carta di Sintesi geologica, come sopra specificato).

Il Decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003 definisce gli elenchi delle tipologie 1. e 2. (edifici ed opere di interesse strategico e di importanza rilevante) **di competenza statale**. Tali elenchi sono riportati, per completezza espositiva, nell'**Allegato C**.

Le opere ed edifici di interesse strategico e di importanza rilevante che non sono di competenza dello Stato, sono definite secondo quanto riportato rispettivamente negli **Allegati S ed R** del documento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.2929/2003 e di seguito riportati.

VERIFICHE TECNICHE

Le verifiche tecniche, previste dall'articolo 2, commi 3 e 4, dell'Ordinanza 3274/2003, devono essere effettuate solo sugli edifici e infrastrutture strategici nonché di importanza rilevante, siano essi di proprietà pubblica che privata, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 del citato decreto del Dipartimento della Protezione civile del 21 ottobre 2003.

In particolare, il decreto definisce **tre livelli** (da 0 a 2) di acquisizione dati e di verifica, da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'edificio o dell'opera in esame. Il primo livello (**livello 0**) prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie costruttive individuate. I livelli successivi (**livello 1 e livello 2**) si differenziano per un diverso livello di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti.

Tali verifiche devono essere realizzate a cura dei **proprietari** (pubblici o privati) entro **cinque anni** dalla pubblicazione sulla G.U dell'Ordinanza (art. 2, comma 3).

Le verifiche per il territorio della provincia di Trento, essendo esso interamente classificato in zone 3 e 4 (bassa e trascurabile sismicità) , si limitano alla compilazione di

una scheda semplificata (Livello 0), che prevede l'acquisizione di dati sommari utili a effettuare una classificazione di rischio sismico per definire le priorità di intervento.

La scheda per la valutazione di rischio di livello 0 sarà elaborata dalla Provincia Autonoma di Trento e resa disponibile sul sito Internet in via di predisposizione e di cui si dirà in seguito. Qualora nel frattempo venga emanata la scheda di censimento di livello 0 predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, verrà utilizzata quest'ultima.

Sono escluse dalle verifiche tecniche le opere progettate dopo il 1984, applicando i criteri di progettazione previsti dalla legge 64/74 per le zone in bassa sismicità (S=6). Tale evenienza deve risultare dagli elaborati progettuali.

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'Ordinanza (art.2, comma 2) prevede un'applicazione graduale della nuova classificazione sismica e delle nuove norme tecniche, in modo da limitare le difficoltà connesse all'innovazione apportata.

Nelle tabelle seguenti vengono sintetizzati i casi di applicazione obbligatoria della nuova normativa.

Obbligo di applicazione della nuova normativa tecnica sismica		
OPERE STRATEGICHE E RILEVANTI		
	PRIVATI	PUBBLICI
lavori già iniziati al 8/5/2003	NO	NO
lavori già appaltati al 8/5/2003	NO	NO
lavori già finanziati al 8/5/2003	NO solo se progettati con S=6	NO solo se progettati con S=6
lavori nuovi	SI	SI
Verifiche tecniche (entro 8/5/2008)	SI escluse opere progettate dopo 1984 con S=6	SI escluse opere progettate dopo 1984 con S=6
OPERE PUBBLICHE (NON STRATEGICHE O RILEVANTI)		
lavori già iniziati al 8/5/2003	NO	
lavori già appaltati al 8/5/2003	NO	
lavori già finanziati al 8/5/2003	NO solo se progettati con S=6	
lavori nuovi	fino a 8/11/2004 progettazione. Con S=6 <u>oppure</u> nuova normativa (CONSIGLIATO)	Dopo 8/11/2004 SI
Verifiche tecniche (entro 8/5/2008)	NO	
OPERE PRIVATE (NON STRATEGICHE O RILEVANTI)		
lavori già iniziati al 8/5/2003	NO	
lavori nuovi	fino a 8/11/2004 nuova normativa (CONSIGLIATO) <u>oppure</u> normativa previgente (progett. Non sismica)	dopo 8/11/2004 SI
Verifiche tecniche (entro 8/5/2008)	NO	

Si intendono per **lavori già iniziati** tutti quelli che siano stati già individuati come tali ai sensi delle norme vigenti. In particolare, si intende iniziato il lavoro per il quale sia già stato depositato in Comune il certificato di inizio lavori ovvero, qualora si tratti di opere pubbliche, sia stato emesso il certificato di consegna lavori.

Per **lavori finanziati**, nel caso di opere pubbliche, si intendono quelli per cui è stato disposto l'impegno giuridico entro l'8/05/2003; nel caso di opere di privati, si intendono quelli la cui concessione edilizia è precedente al 08/05/2003.

Si intendono per **lavori nuovi** quelli la cui concessione edilizia (nel caso di opere di privati) è successiva al 08/05/2003.

La medesima disciplina dei lavori nuovi si applica anche alle **varianti progettuali** (per opere sia pubbliche che private), per lo specifico intervento progettato in variante.

Si ritiene opportuno consigliare che le **nuove opere pubbliche** e le opere strategiche o rilevanti di privati, a maggior ragione se oggetto di finanziamento pubblico, si adeguino fin da subito alla nuova normativa tecnica, ancorché risultino già finanziate alla data del 8/05/2003 e sempreché l'adozione della predetta nuova normativa sismica non comporti grave pregiudizio al committente, in termini di tempi e risorse ed avuto riguardo della tipologia delle opere stesse.

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE

Il programma temporale delle verifiche individuato della Provincia Autonoma di Trento si attua sottoponendo a verifica tutti gli edifici ed opere strategiche e di importanza rilevante di competenza e di proprietà della stessa Amministrazione, applicando la scheda semplificata (Livello 0) di acquisizione dati e classificazione del rischio.

Il Dipartimento Protezione Civile della P.A.T., di concerto con il Consorzio dei Comuni del Trentino, si attiverà per la ricognizione delle opere strategiche e rilevanti che non siano di competenza o proprietà della Provincia, da sottoporre a verifiche e ad elaborare il relativo programma temporale, applicando il Livello 0 di acquisizione dati e verifica.

PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

In virtù della definizione di bassa sismicità ai sensi delle L. 64/1974, L. 1086/1971 e ss. mm e della Nota esplicativa all'Ordinanza 3274, rimangono inalterate le previgenti procedure di **deposito dei progetti** presso gli uffici già competenti.

In considerazione della complessità della materia in esame, la Provincia si riserva di emanare in futuro ulteriori provvedimenti attuativi nonché note di chiarimento.

La Provincia sta, altresì, predisponendo un apposito sito informatico per la messa a disposizione della normativa sismica nonché delle relative note esplicative, nell'ambito del quale si sta valutando l'opportunità dell'attivazione di un Forum per le domande frequenti.

Nell'immediato, al fine di poter approfondire le problematiche connesse con l'applicazione della disciplina sismica di cui si è dato conto nella presente circolare, la Provincia organizza un incontro di studio per la mattina del giorno

venerdì 23 gennaio 2004, alle ore 9.00

presso la Sala della Cooperazione, in via Segantini, a Trento, a cui sono invitati le Amministrazioni interessate nonché tutti gli operatori del settore.

Distinti saluti.

- Silvano Grisenti -

Allegati:

- All.**A**: elenco Comuni in zona sismica 3.
- All.**B**: elenco Comuni in zona sismica 4.
- All.**C**: **Elenco A** Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
Elenco B Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
- All. **S**: Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
- All. **R**: Categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
- Testo dell'Ordinanza l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 marzo 2003, n. 3274, documento esplicativo e Nota esplicative del 4 giugno 2003.
- Testo del Decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

Allegato A

Ricadono in **zona sismica 3** i comuni di:

Ala, Arco, Avio, Bersono, Besenello, Bezzecca, Bleggio Inferiore¹, Bleggio Superiore, Bolbeno, Bondo, Bondone, Bosentino, Breguzzo, Brentonico, Brione, Calliano, Castel Condino, Cavedine, Centa San Nicolò, Cimego, Concei, Condino, Daone, Drena, Dro, Fiavè, Folgaria, Isera, Lardaro, Lavarone, Lomaso, Luserna, Molina di Ledro, Montagne, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pomarolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli¹, Riva del Garda, Roncone, Ronzo-Chienis, Rovereto, Stenico¹, Storo, Tenno, Terragnolo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione di Trento, Trambileno, Vallarsa, Vattaro, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Volano, Zuco.

Allegato B

Ricadono in **zona sismica 4** i comuni di:

Albiano, Aldeno, Amblar, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bieno, Bleggio Inferiore², Bocenago, Borgo Valsugana, Bresimo, Brez, Caderzone, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cembra, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lasino, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Predazzo, Rabbi, Ragoli², Revò, Romallo, Romeno, Roncegno, Ronchi Valsugana, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico², Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme.

Allegato C

Elenco A

CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO DI COMPETENZA STATALE, LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

1. Edifici.

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- 1) organismi governativi;
- 2) uffici territoriali di Governo;
- 3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- 4) Forze armate;
- 5) Forze di polizia;
- 6) Corpo forestale dello Stato;
- 7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- 8) Registro italiano dighe;
- 9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- 10) Consiglio nazionale delle ricerche;
- 11) Croce rossa italiana;
- 12) Corpo nazionale soccorso alpino;
- 13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;
- 14) Rete ferroviaria italiana;
- 15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
- 16) Associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.

2. Opere infrastrutturali.

- Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
- Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il

funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

Elenco B

CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO.

1. Edifici:

- Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.
- Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni).
- Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).

2. Opere infrastrutturali.

- Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.
- Grandi dighe.

Allegato S

CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO, LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (ALLEGATO S)	
RIPARTIZIONE	DEFINIZIONE
S1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	<p>S1.1 – Sedi e centri funzionali di protezione civile</p> <p>S1.2 – Edifici ed opere strategiche così come individuate nei piani comunali di protezione civile (es.: sedi VVF sul territorio, centri di ricovero ed assistenza, ecc.)</p>
S2 - STRUTTURE SANITARIE	<p>S2.1 – Ospedali e strutture sanitarie, pubbliche e/o private, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione</p> <p>S2.2 – Edifici connessi a strutture sanitarie, pubblici e/o privati, ospitanti funzioni / attività connesse con la gestione dell'emergenza</p> <p>S2.3 – Centrali operative 118</p>
S3 –STRUTTURE IN LINEA	<p>S3.1 – Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali o sorgenti per l'acqua potabile</p> <p>S3.2 – Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione</p> <p>S3.3 – Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, etc.)</p> <p>S3.4 – Strutture dedicate alle trasmissioni di comunicazioni e dati</p> <p>S3.5 - Altre strutture eventualmente specificate nei piani di protezione civile</p>

Allegato R

CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO (ALLEGATO R)	
<i>RIPARTIZIONE</i>	<i>DEFINIZIONE</i>
R1 - STRUTTURE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	<p>R1.1 – Strutture di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e pericolosi (ad es. materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, inceneritori, impianti soggetti al DPR 175 / 88 e ss. mm.)</p> <p>R1.2 – Impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti</p>
R2 - STRUTTURE SOGGETTE A GRANDE AFFOLLAMENTO	<p>R2.1 – Scuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> R2.1.1 - Scuole elementari e medie R2.1.2 - Scuole superiori R2.1.3 - Centri di formazione professionale R2.1.4 - Scuole private R2.1.5 – Strutture universitarie <p>R2.2 – Asili o scuole materne e asili nido</p> <p>R2.3 – Strutture ricreative: cinema, teatri, discoteche, ecc.</p> <p>R2.4 – Stadi ed impianti sportivi</p> <p>R2.5 – Edifici aperti al culto</p> <p>R2.6 – Sale convegni</p> <p>R2.7 – Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di degenze; poliambulatori</p> <p>R2.8 – Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti</p>
R3 - TRASPORTO E VIABILITÀ	<p>R3.1 – Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative</p> <p>R3.2 – Collegamenti previsti nei piani di protezione civile</p> <p>R3.3 – Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza provinciale</p>